



N. 55.

Legge che aumenta la tassa per il domicilio stabile dei forensi. (1)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Valendo Ci delle facultà concesse Ci dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata delli 29 Agosto 1945;

Decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo:

Art. 1.

Il rescritto che autorizza il forense ad assumere domicilio e residenza stabile o per tempo indeterminato in Repubblica è soggetto a registrazione col fisso di lire mille.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore immediatamente.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 settembre 1945 (1644 d.F.R.)

I CAPITANI REGGENTI

Alvaro Casali - Vittorio Valentini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.